

ASSOCIAZIONE CRONOVILLA ONLUS

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi della Legge 266/91 e della L.R. 12/2005, l' Associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE CRONOVILLA ONLUS" con sede in Traversetolo (PR) via S. Geminiano.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L' Associazione, autonoma sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale ecc., non ha fine di lucro e gli eventuali utili saranno destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.

La durata dell' Associazione è illimitata.

ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di impegno civile, si prefigge i seguenti scopi:

- conservazione, tutela e valorizzazione del paesaggio, del territorio e dell' ambiente naturale in tutte le sue forme.

L' Associazione ripudia la caccia, ogni forma di violenza gratuita verso gli animali ed ogni forma di danneggiamento verso l'ambiente naturale, il paesaggio e il territorio in generale.

A seguito della regolare registrazione negli Albi provinciali e/o Regionali del volontariato, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, si avvarrà, a norma delle vigenti norme legislative, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e/o dell' acronimo "ONLUS".

Per la realizzazione degli scopi statuari l' Associazione Cronovilla ONLUS svolgerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) promuovere comportamenti individuali e sociali verso il territorio, il paesaggio e l'ambiente atti a favorirne la sostenibilità, la tutela anche giuridica, la valorizzazione e la gestione;
- b) promuovere ed incentivare le attività di osservazione e di studio della fauna, della flora, dell' ambiente, del paesaggio e del territorio in generale, anche attraverso la documentazione fotocinematografica, le attività di informazione, di ricerca scientifica e culturale, la didattica e l' educazione ambientale;
- c) promuovere presso il Privato o l' Amministrazione proprietaria e/o pubblica, azioni di gestione mirata dell'ambiente ed interventi volti a migliorarlo favorendone la tutela, la conservazione e la sua biodiversità;
- d) gestire direttamente aree di interesse naturalistico o paesaggistico anche attraverso interventi di promozione, tutela, conservazione, miglioramento, riqualificazione ed infrastrutturazione.

L' Associazione Cronovilla ONLUS, nel perseguimento delle sue attività istituzionali, utilizzerà idonei strumenti socialmente utili, democratici e legalmente riconosciuti fra i quali, in via non esaustiva:

- a) adesione a campagne locali, nazionali ed internazionali di promozione e/o sostegno in favore della tutela, conservazione e sostenibilità ambientale, paesaggistica e territoriale;
- b) attivazione, anche indiretta, o promozione di azioni di tutela giuridica e giudiziaria dell' ambiente, del territorio e del paesaggio;
- c) attività di informazione pubblica, di educazione e di formazione anche personale e professionale;
- d) acquisizione, incentivazione, promozione e fornitura di consulenze tecnico scientifiche nonché prestazione di servizi nel campo della tutela, conservazione e gestione dell' ambiente, del paesaggio, del territorio, dell'uso sostenibile delle risorse e della lotta all'inquinamento, anche attraverso pubblicazioni di atti, ricerche, materiale informativo-divulgativo o bollettini anche di carattere periodico in formato cartaceo o elettronico;
- e) acquisizione e/o cessione a qualsiasi titolo, possesso, gestione, conduzione diretta o indiretta anche in convenzione, in locazione e/o comodato d'uso e stipulazione di contratti di gestione parziale o totale anche con terzi di aree di interesse naturalistico o paesaggistico o parti di esse e di beni sia mobili che immobili purché in conformità e nell' ambito dei fini statuari;
- f) reperimento di risorse da impiegare nelle attività anzidette;

L' associazione, per il raggiungimento degli scopi statuari, può aderire, collaborare, attivare convenzioni, richiedere consulenze e diventare partner di realtà e personalità sia fisiche che giuridiche italiane od europee legalmente riconosciute, quali organizzazioni, enti, fondazioni, istituti scolastici e universitari, professionisti, ditte, società, ecc.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo solo in misura secondaria all'attività degli aderenti e nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare o specializzare la propria attività.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

ART. 3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) contributi degli aderenti;
- 2) contributi di privati;
- 3) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- 4) contributi di organismi internazionali;
- 5) donazioni e lasciti testamentari;
- 6) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 7) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 5 I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Il Socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa.

Prima di procedere all' esclusione devono essere inviate per iscritto al Socio le contestazioni che allo stesso vengono mosse, consentendo facoltà di replica tranne che per l' ipotesi di decadenza per morosità per la quale l' esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell' Associazione;
- 3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- 4) a prestare la loro opera a favore dell' Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell' Associazione,
- 2) a partecipare all' Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART. 8 ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l' Assemblea dei soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Probiviri

L' elezione degli Organi dell' Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è formata a criteri di massima libertà di partecipazione all' elettorato attivo e passivo.

Possono essere eletti solo i soci aderenti all'organizzazione. E' esclusa la possibilità di attribuire cariche a membri di diritto o a soggetti terzi all'associazione o soggetti interni diversi dalla base associativa.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

ART. 9 ASSEMBLEA

L' Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l' organo sovrano dell' Associazione.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.

L' Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all' anno ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- 3) delibera regolamenti e loro variazioni;
- 4) delibera l' esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L' Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell' atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell' Associazione.

Sia l' Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, trasmesso anche via posta elettronica, da recapitarsi ai soci almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione (che comunque dovrà essere convocata almeno 24 ore

dopo la prima) o, in alternativa, mediante analogo avviso da affiggersi all' albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell' Assemblea.

Nel caso che la seconda convocazione dell' Assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, valgono le modalità di convocazione sopra indicate.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i Soci.

L' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l' Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell' Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per:

- le deliberazioni riguardanti la modifica dell' atto costitutivo e dello statuto per le quali è sempre necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati;
- la deliberazione riguardante lo scioglimento dell' Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è sempre necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all' albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell' Assemblea tenuto dal Segretario.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri nominati dall' Assemblea dei soci fra i soci medesimi. Il numero dei Consiglieri deve essere rappresentativo del numero dei soci e comunque non inferiore a cinque, essere dispari e prevedere un massimo di Consiglieri non superiore alla metà meno uno del numero degli aderenti.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell' intero Consiglio. Nell' impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l' Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l' esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all' Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- 6) predisporre e redigere eventuali regolamenti operativi interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti, l' assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due Consiglieri. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi, anche via posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell' Associazione.

ART. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso Consiglio nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la Rappresentanza Legale dell' Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d' età.

Il Presidente cura l' esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d' urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati allo stesso Consiglio nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall' Assemblea dei soci fra i soci stessi.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell' Associazione o di singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci e dagli organi dell' Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'Associazione se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 13 DISPOSIZIONE COMPROMISSORIA E RINVIO

Per quanto non definito nel presente statuto, decide l' Assemblea dei soci la quale avrà potere deliberativo nei termini di cui all' art. 9.

Qualunque controversia eventualmente sorta in dipendenza dell' ottemperamento al presente statuto o alla sua interpretazione e che possa configurarsi oggetto di possibile compromesso, sarà rimessa a giudizio del collegio dei probiviri che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito ma redigendo apposito verbale, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle disposizioni del DLgs 266/03 e s.m.i., del DLgs 460/97 e s.m.i., del Codice Civile e delle altre Leggi in materia.

ART. 14 SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l' Associazione devolve il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe.

Traversetolo, lì 01 Luglio 2016